



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

ORDINANZA Registro Ufficiale di Governo N. 16 del 22-10-2020

Oggetto: ORDINANZA PER LA CHIUSURA NOTTURNA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI E DI ORDINE PUBBLICO

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza di Registro Generale n. 47 del 21.10.2020 di chiusura notturna dei parchi e delle aree verdi comunali per motivi igienico - sanitari, nella quale, per mero errore di battitura, è stato indicato come fine periodo di validità della stessa il giorno 31 gennaio 2020;

Considerato di procedere con la revoca dell'ordinanza di Registro Generale n. 47 del 21.10.2020 e con l'emissione del presente nuovo atto corretto;

Preso atto che lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L n. 125 del 7/10/2020;

Constatato che le frequentazioni notturne delle aree verdi e dei parchi gioco costituiscono pericolo per la salute pubblica in quanto avvengono spesso senza il rispetto delle misure di prevenzione;

Rilevato che gli assembramenti serali presso i parchi giochi e aree pubbliche sono frequentemente accompagnati da comportamenti contrari al decoro e all'igiene e sfociano anche in atti di disturbo della quiete pubblica;

Rilevato altresì che nelle ore serali vengono abbandonate nelle aree verdi comunali con più facilità mascherine, guanti protettivi e altri rifiuti;

Ricordato come dal 22 marzo fino al 3 maggio 2020 l'accesso alle aree pubbliche con l'utilizzo delle attrezzature per il gioco per i bambini sia stato interdetto come misura di contrasto alla diffusione del coronavirus e che, dopo la loro riapertura al pubblico, alcuni fruitori utilizzano indebitamente sia le attrezzature di gioco per bambini sia le panche;

Rilevato che il proprio provvedimento n. 8 del 17/06/2020, con il quale era stata disposta la chiusura serale dei parchi gioco dalle ore 22,00 alle ore 8,00 ai fini della prevenzione degli assembramenti, ha ridotto le occasioni di promiscuità e di contagio;

Richiamati i rapporti verbali dell'Ufficio Tecnico circa i periodici interventi di manutenzione delle attrezzature per l'uso non corretto delle stesse o per la pulizia da rifiuti abbandonati;

Rilevato come vi sia la necessità di procedere con urgenza per far fronte a tale contingente situazione;

Richiamato il comma 2 dell'art 1 del DPCM 13 ottobre 2020 che prevede l'«*obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*»;

Preso atto che ai sensi della lett. g) del comma 3 dell'art. 1 del DPCM 13 ottobre 2020 sono vietate «*tutte le attività connesse agli sport di contatto ... aventi carattere amatoriale*» e che ai sensi della successiva lett. ee) è vietato, dopo le ore 21,00, il consumo all'esterno dei pubblici esercizi di cibi e bevande;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni di Verona Est;

Richiamato l'art. 7 del D. Lgs. 285/1992 s. m. i.;

Visti gli artt.50 e 54 del D. Lgs. 267/2007 e s. m. i.;

ORDINA

- 1) La revoca, viste le premesse in narrativa, dell'ordinanza di Registro Generale n. 47 del 21.10.2020;
- 2) Il divieto di assembramento e di stazionamento nei parchi-gioco comunali e nelle aree verdi comunali nelle ore notturne, **dalle ore 21,00 alle ore 8,00** fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, **31 gennaio 2021**. È ammesso il transito, la passeggiata o lo svolgimento di attività motoria ed il loro utilizzo in occasione di manifestazioni o iniziative autorizzate dal Comune;
- 3) Il divieto di attività motorie con contatto, in particolare il gioco del calcio, nelle aree di gioco di **via Conti da Prato** (a fianco delle scuole Medie) e in quella di **via Primo Maggio**, come disposto dalla lett. g) del comma 3 dell'art. 1 del DPCM 13/10/2020 fino al 14 novembre 2020 o fino alla decadenza di tale divieto come previsto da disposizioni nazionali o regionali;

DISPONE

- i Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato:
 - dell'affissione dei cartelli indicanti le presenti disposizioni nei parchi comunali;
 - dell'eventuale quantificazione dei danni arrecati dai trasgressori al fine dell'irrogazione della sanzione;
- i Che la Polizia Locale vigili affinché siano rispettate le presenti prescrizioni d'uso dei parchi comunali;

- ï Che ai trasgressori della presente ordinanza venga applicata una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro come previsto dall'art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana Comunale fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;
- ï Che alla presente ordinanza venga ampia pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune di Caldiero e affissa nelle bacheche dislocate sul territorio comunale;
- ï Dato atto che non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge n.241/90 in quanto il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone;
- ï Che contro il presente provvedimento sia possibile presentare ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
- ï Che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - Alla Prefettura di Verona;
 - Al Comando di Polizia Locale — Unione dei Comuni Verona Est;
 - Alla Legione Carabinieri "Veneto" — Stazione di Colognola ai Colli;
 - All'ULSS 9 Scaligera.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to Lovato Marcello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)